

VALLECENA S.R.L.

VIA PERTH, 40

66054 VASTO (CH)



— Scaccia
— Schipani
— Alejo

Alla REGIONE ABRUZZO

AL DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI

Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

AL DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI

Servizio Gestione Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

AL COMITATO DI COORDINAMENTO
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE

Vasto, 21 Novembre 2017

Prot. 10/2017

OGGETTO: Controdeduzioni alle osservazioni – procedimento di assoggettabilità a VIA, variante in riduzione al progetto di realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi nel territorio comunale di Furci - CCR- VIA n.° 2041 del 10.07.2012.

1. Con nota prot. 60892 dell'8 marzo 2017 del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC026 Servizio Gestione Rifiuti - della Regione Abruzzo veniva convocata, per il giorno 28 marzo 2017, la Conferenza di Servizi per deliberare in merito all'istanza AIA presentata dalla società Vallecena Srl per la realizzazione ed esercizio di un "Complesso impiantistico" da ubicare in località Cicella del Comune di Furci.

Con la medesima nota veniva chiesto al Servizio Valutazione Ambientale di esprimere un proprio parere sulla validità di alcuni atti della procedura, da

rilasciarsi in occasione della convocata Conferenza di Servizi: <<Considerato che l'istanza di che trattasi si configura come nuova formulazione del progetto iniziale, con riduzione dei codici conferibili ed eliminazione dell'impianto di inertizzazione per il trattamento dei rifiuti pericolosi con conseguente riduzione delle opere da realizzare, si chiede al Servizio Valutazione Ambientale di esprimere un proprio parere in merito alla validità del giudizio CCR-VIA sopra richiamato (n. 2041 del 10/07/2012), nonché in merito alle problematiche emerse in sede di relazione istruttoria della stessa, alla luce delle modifiche apportate al progetto iniziale>>.

2. Con successiva nota prot. 79111 del 24 marzo 2017 il medesimo Dipartimento comunicava però – in maniera del tutto inaspettata - il rinvio della Conferenza di servizi indetta per il giorno 28 marzo 2017 a data da destinarsi, per motivi principalmente politici, assolutamente estranei alla procedura e non tutelati dall'ordinamento ovvero secondari rispetto al primario interesse legittimo vantato dalla società Vallecena Srl.


La nota veniva infatti motivata facendo riferimento all'istanza di rinvio presentata dal Sindaco di Furci e dal Sindaco di San Buono al fine di consentire agli stessi di potersi confrontare con gli altri sindaci del territorio - per decidere cosa e soprattutto a quale titolo resta ancora da capire!

La Regione, accogliendo l'istanza dei Comuni ha, nei fatti, aggravato ulteriormente il procedimento amministrativo (art. 1° comma 2 della L. 241/1990) e ciò contro gli interessi della Vallecena Srl, che rispetto alla vicenda amministrativa dell'impianto in oggetto è già vittima dei ritardi ingiustificati e ingiustificabili della pubblica amministrazione.

Ad ogni buon conto, da tale atipica procedura è emersa una cosa importante, cioè che a parte i comuni appena citati non vi sono altri enti territoriali che hanno manifestato contrarietà all'impianto proposto da Vallecena Srl nel nuovo assetto proposto. Infatti, non si sono registrate ulteriori osservazioni nell'ambito della procedura di assoggettabilità attualmente in corso, presumibilmente per la presa d'atto della importante modifica in riduzione del progetto fatta dalla scrivente.

3. Non condividendo le ragioni del rinvio, con nota del 31 marzo 2017 la Vallecena Srl chiedeva l'immediata convocazione della Conferenza di Servizi.

4. Vista l'indeterminatezza del rinvio e preso atto dell'impossibilità di concludere il procedimento in tempi utili, con successiva nota prot. n. 4 del 3



aprile 2017 la Vallecena Srl chiedeva, altresì, al Servizio Valutazioni Ambientali e al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo una proroga di validità del Giudizio del CCR-VIA n. 2041 del 10/07/2012 per ulteriori 18 mesi, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

5. Pochi giorni dopo, con nota prot. n. 6 del 21 aprile 2017, la Vallecena Srl tornava a chiedere una rapida ripresa delle attività legate alla procedura di AIA in oggetto evidenziando la piena validità del Giudizio del CCR-VIA n. 2041/2012. A riguardo veniva ribadito che la variante progettuale presentata dalla Società si concretizzava – così come osservato anche dalla Regione nei propri scritti - in una semplice modifica in riduzione consistente nello stralcio dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi, senza ulteriori modificazioni. Con la medesima nota veniva inoltre trasmessa nuovamente tutta la documentazione progettuale e richiesta la proroga del Giudizio del CCR-VIA n. 2041/2012.


6. Con Giudizio n. 2803 del 22 giugno 2017, prot. 2017008813 del 3 aprile 2017, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale concedeva solo parzialmente ed in via condizionata la proroga della VIA richiesta dalla Società: *<<Al solo fine di consentire alla ditta di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 per la variante proposta (punto 8 lettera t) allegato IV della parte II del citato decreto legislativo>>*.

In altre parole, il Comitato, anziché pronunciarsi sulla richiesta di proroga avanzata da Vallecena Srl o decidere sulla validità della VIA del 2012, così come richiesto dalla Regione, avviava una nuova procedura di assoggettabilità; ad avviso della scrivente non necessaria in termini di utilità e opportunità amministrativa.

Inoltre, a pagina 3 (Istruttoria Tecnica) dell'allegato al Giudizio n. 2803 del 22 giugno 2017 del CCR-VIA veniva affermato: *<<Si rileva che allo stato attuale non sono noti i dettagli progettuali della nuova formulazione, per cui, nella documentazione depositata agli atti, non risultano informazioni in merito alle caratteristiche dell'impianto oggetto di modifica, quali, ad esempio il bacino di utenza servito, la provenienza, dei rifiuti da trattare, la lista definitiva dei codici Cer ecc>>*.

In verità la documentazione progettuale è stata prodotta da Vallecena Srl in data 02.12.2016.

E' stata poi prodotta una seconda volta con prot. n. 6 del 21 aprile 2017.



A proposito dei rilievi sulla completezza della documentazione presentata contenuti nella relazione istruttoria, che forse derivano da una disattenta lettura degli elaborati stessi, premesso che per gli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non è previsto alcun bacino di utenza o limitazione della provenienza, si sottolinea che nel paragrafo 1.1 della Relazione di Progetto (cfr. Elab. R1-RTG - Relazione Tecnica Generale) è precisato che la scelta localizzativa dell'iniziativa proposta dalla VALLECENA Srl nasce dalla contiguità con una delle aree a più forte industrializzazione della Regione, considerata pertanto come il bacino di utenza preferenziale del nuovo impianto. Si sottolinea inoltre che l'elenco dei rifiuti con relativi codici CER, come detto esclusivamente non pericolosi, per i quali si richiede l'autorizzazione è riportato in allegato alla Relazione di Progetto (cfr. ALLEGATO 1. ELENCO RIFIUTI AMMISSIBILI IN DISCARICA).

7. Preso comunque atto della decisione della Commissione – e non potendo fare altrimenti, neanche valutare l'opportunità di una impugnativa al TAR in ragione del termine breve concesso - la Vallecena Srl avviava la procedura di assoggettabilità così come richiesto dal suddetto Organo.

8. Gli atti della procedura venivano, quindi, pubblicati sul sito della Regione Abruzzo in data 8 settembre 2017, per 45 giorni, per consentire la presentazioni di osservazioni.

9. Venendo al merito, si rileva che al termine della pubblicazione risultano aver presentato osservazioni la stazione Ornitologica Abruzzese, il comune di Furci e il Comune di San Buono – quest'ultimo in realtà ha semplicemente aderito alle argomentazioni del Comune di Furci;

10. Tutti gli aspetti oggetto delle osservazioni sono già stati analizzati e superati con riguardo al progetto di Vallecena Srl in occasione dell'istruttoria CRR-VIA 2041/2012, nell'ambito della quale i soggetti competenti hanno accertato e dichiarato la compatibilità dell'impianto con la sua ubicazione.

Quindi le osservazioni presentate dai controinteressati si concretizzano in argomentazioni già abbondantemente analizzate e superate in sede di VIA.

Va sottolineato in proposito che il Giudizio n. 2803 del 22 giugno 2017 del CCR-VIA ha disposto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità per il progetto riformulato individuando, tra le categorie di progetti sottoposti a tale procedura, quella indicata al punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla Parte



Seconda del D.Lgs 152/06, relativa a modifiche o estensione di progetti già valutati che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

E' evidente che la variante proposta da Vallecena non costituisce una estensione del progetto originario, ma una modifica in riduzione dello stesso e conseguentemente una riduzione degli impatti già valutati positivamente dal Giudizio VIA del 2012.

La verifica di assenza di ripercussioni negative sull'ambiente legate alla rielaborazione del progetto e, per contro, l'accertamento della riduzione degli impatti già considerati, determinata dalla rinuncia alla realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti pericolosi e quindi dalla limitazione all'ingresso in discarica dei soli rifiuti non pericolosi, dovrebbe essere l'unico obiettivo della procedura in corso.

Con specifico riguardo, invece, all'osservazione del Comune di Furci secondo cui la pratica sarebbe archiviata, si osserva che la risposta è contenuta nella stessa osservazione nella parte in cui si prende atto che la Regione non ha archiviato la pratica ma aveva semplicemente avviato il procedimento di archiviazione poi non concluso.

Si evidenzia in generale che l'azione portata avanti dai controinteressati ha più le caratteristiche di un'attività di tipo dilatorio, infatti – come da loro stessi dichiarato – il fine perseguito è esclusivamente quello di far ripartire tutta la procedura da zero, senza curarsi di ciò che sarebbe giusto secondo principi di diritto.

11. Va da sé che l'eventuale azzeramento dell'intera procedura obbligherebbe la società ad agire giudizialmente per il recupero di tutti i danni subiti in questi dieci lunghi anni, nonché, a quel punto, a riavviare la pratica riproponendo il progetto iniziale nell'ambito del quale è previsto anche l'impianto per i rifiuti pericolosi.


12. Dall'istruttoria di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale la Vallecena Srl si aspetta, invece, una dichiarazione di validità della VIA n. 2041 del 2012 per essere la variante presentata una riproposizione del progetto iniziale con stralcio dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, cosicché la Conferenza di Servizi possa immediatamente esprimersi sull'AIA richiesta.

Infatti, una nuova VIA non avrebbe alcuna utilità – se non di ulteriore aggravamento della procedura - visto che andrebbe a considerare le medesime circostanze già analizzate precedentemente.

Si chiede, pertanto, che venga dichiarata la validità della VIA n. 2041 del 2012 rispetto al progetto con riduzione presentato da Vallecena Srl e concessa la proroga di validità della citata VIA per 24 mesi, al fine di poter conseguire l'AIA e realizzare l'opera.

Con preghiera di una rapida ripresa della procedura.

Distinti saluti


VALLECENA s.r.l.
L'Amministratore
PETRORO GIOVANNI